

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3563 del 13/07/2023
Oggetto	DEMANIO IDRICO SUOLI - RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA ¿Concessione con regolarizzazione per occupazione area demaniale di pertinenza del Torrente Manubiola, in Comune di Berceto (PR), per uso ponte esistente. Pratica N.17605/2023 - Procedimento N.PR23T0017
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3698 del 13/07/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno tredici LUGLIO 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Pratica N. 17605/2023

OGGETTO: L.R. 7/2004 - AREE DEMANIO IDRICO – CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL TORRENTE MANUBIOLA IN COMUNE DI BERCETO - (PR) - CODICE PROCEDIMENTO PR23T0017

TITOLARE: RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la D.G.R. 21/12/2016 n. 2363, "Prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima legge";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 70/2018 e successivamente approvato con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 90/2018;
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 106 del 27/11/2018 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Parma e successivamente prorogato con DDG n. 126 del 14/12/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2022-130 del 18/10/2022 "Direzione Generale. Revisione e rinnovo, dal 1/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni sulle funzioni del demanio idrico".

VISTE le disposizioni in materia:

- il Regio Decreto 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in

materia ambientale;

- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare Capo III del Titolo I rubricato "Valutazione di incidenza" e Capo II del Titolo II, "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio" e successive modifiche e integrazioni;
- la D.G.R. 18/06/2007 n. 895 "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la L.R. 22/12/2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51;
- la D.G.R. 29/06/2009 n. 913, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la D.G.R. 11/04/2011 n. 469, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- 17/02/2014 n. 173, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la D.G.R. 29/10/2015 n. 1622 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Legge Regionale 6 marzo 2017 n. 2 "Modifiche alla L.R. 7/11/2012 n. 11 (norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne) ...";
- la D.G.R. 22/10/2018 n. 1740 "L.R. 14 aprile 2004, n. 7, art. 20 - Definizione di ulteriori tipologie di utilizzo delle aree del demanio idrico";
- la D.G.R. 28/10/2019 n. 1845 "L.R. 14 APRILE 2004, N. 7, ART. 20 - Integrazione alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1740/2018";
- la D.G.R. 28/10/2021 n. 1717 "Disposizioni per la rideterminazione, specificazione dei canoni per l'utilizzo di acqua pubblica, semplificazione dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e disposizioni per attuare la piantumazione di nuovi alberi nelle aree demaniali";

EVIDENZIATO inoltre che la L.R. 13/2015, articoli 14 e 19, ha attribuito all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, tra le altre, le funzioni relative alla difesa del suolo e sicurezza idraulica comprese quelle afferenti al servizio di piena, al Nulla Osta Idraulico ed alla sorveglianza idraulica;

PRESO ATTO della domanda in data 06/04/2023 prot. n. PG/2023/60774 presentata da **RFI Rete Ferroviaria Italiana SPA** P.IVA 01008081000 tendente ad ottenere la concessione con regolarizzazione di occupazione di area demaniale di pertinenza del Torrente Manubiola in Comune di Berceto (PR), identificata al NCT di detto Comune al Foglio 30, fronte particella 1245 e al Foglio 19, fronte particella 476 ad uso ponte esistente;

ACCERTATO che i terreni interessati non ricadono in area Parco o protetta e non sono all'interno di un'area SIC/ZPS;

VERIFICATO:

- che sul B.U.R.E.R. n. 130 in data 24/05/2023 è stata effettuata la pubblicazione della domanda di concessione e che nei termini previsti dalla L.R. N. 7/2004 non sono pervenute osservazioni, opposizioni, né domande concorrenti;
- che, il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 20, comma 9 della LR n. 7/2004, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione;

ACQUISITO il Nulla Osta Idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Parma, assunto al protocollo n. PG/2023/89274 in data 22/05/2023, che ha espresso parere favorevole subordinato a prescrizioni e che viene allegato come atto endo-procedimentale dell'istruttoria;

CONSIDERATO:

- che le opere di cui al presente atto autorizzativo riguardano occupazioni inerenti la ferrovia

pubblica e pertanto, ai sensi degli artt. 59 e 60 del R.D. 9 maggio 1012 n. 1447, per le stesse **si può applicare l'esenzione del canone**;

- che, la RFI S.p.A. rientra fra i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica), e pertanto, ai sensi del disposto di cui al comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, **è esentato dal versamento della cauzione**;

DATO ATTO:

- che è stato redatto il Disciplinare di Concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione;
- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili a cause di diniego;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa esperita, che l'occupazione richiesta sia ammissibile sotto l'osservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;

SU proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione "Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli".

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate

a) di assentire, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, a **RFI Rete Ferroviaria Italiana SPA P.IVA 01008081000** con sede legale Piazza della Croce Rossa, 1 - Roma (RM), la concessione per l'occupazione dell'area demaniale pertinente al Torrente Manubiola, identificata al NCT del Comune di Berceto al Foglio 30, fronte particella 1245 e al Foglio 19, fronte particella 476 ad uso ponte esistente;

b) di stabilire che a norma dell'art.17 della L.R. 7/2004, la concessione sia valida **fino al 31/12/2041**;

c) di dare atto che le opere di cui al presente provvedimento di concessione riguardano occupazioni inerenti la ferrovia pubblica e pertanto, ai sensi degli artt. 59 e 60 del R.D. 9 maggio 1012 n. 1447, per le stesse **si può applicare l'esenzione del canone di concessione**;

d) di dare atto che, la RFI S.p.A. rientra fra i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica), e pertanto, ai sensi del disposto di cui al comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, **è esentato dal versamento della cauzione a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione**;

e) di approvare il Disciplinare di concessione parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni per l'esercizio della concessione;

f) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

g) di dare atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Arpae;

h) di dare atto, infine:

- che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Paolo Maroli, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Parma, con sede in Piazzale della Pace, 1 a Parma;
- che le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Parma, con sede Piazzale della Pace, 1 a Parma, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;
- che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna
- che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R.

- 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto
- che l'originale del presente atto, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e ne sarà notificata al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
 - che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 art. 133 comma 1 lettera b) e s.m.i., dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica, ovvero dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

*IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI PARMA*

Dott. Paolo Maroli
(originale firmato digitalmente)

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di occupazione area del demanio idrico del Torrente Manubiola in territorio del Comune di Berceto (PR) ad uso regolarizzazione ponte esistente a favore di **Rete Ferroviaria Italiana SPA**, in seguito indicato come "Concessionario".

Articolo 1

Oggetto della Concessione

1.1 La concessione ha per oggetto l'area demaniale pertinente del Torrente Manubiola, identificata al NCT del Comune di Berceto (PR) al foglio 30, fronte particella 1245 e al Foglio 19, fronte particella 476.

1.2 L'occupazione della suddetta area è concessa per regolarizzazione ponte esistente.

Articolo 2

Durata della concessione

2.1 La concessione, a norma della L.R. 7/2004, art.17, è assentita fino al 31/12/2041.

2.2 La stessa potrà essere rinnovata ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

2.3 L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.

Articolo 3

Canone, Cauzione e Spese

3.1 Poiché le opere di cui al presente atto autorizzativo riguardano occupazioni inerenti la ferrovia pubblica, ai sensi degli artt. 59 e 60 del R.D. 9 maggio 1012 n. 1447, per le stesse **si applica l'esenzione del canone**;

3.2 poiché la RFI S.p.A. rientra fra i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica), ai sensi del disposto di cui al comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, **è esentato dal versamento della cauzione a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione**.

Articolo 4

Prescrizioni particolari d'esercizio

Oltre alle condizioni e prescrizioni di cui al presente disciplinare, **il concessionario ha l'obbligo di acquisire tutte le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere progettate**, in qualsiasi momento ciò si rendesse necessario, sia prima delle loro esecuzione oppure durante l'esercizio della utenza stessa, sollevando l'amministrazione concedente da qualsiasi vertenza.

4.1 **Prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico** dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Parma. Si recepiscono nel presente disciplinare le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico che viene allegato come atto endo-procedimentale al presente provvedimento.

4.2 Stato delle opere – Le opere eseguite devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere eseguite e del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico generale interesse.

In ogni caso, è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

4.3 Salvaguardia della fauna ittica - Qualora dall'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua naturali possano derivare turbative all'habitat naturale, il concessionario è tenuto a disporre l'informazione alla **Regione (Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca)**, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla loro data di inizio. La Regione formula le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento e ne dà notizia alla **Provincia di competenza**.

Articolo 5

Obblighi e condizioni generali

5.1 La concessione di occupazione di suolo del demanio idrico si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

5.2 L'Amministrazione concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.

5.3 Il concessionario è tenuto alla custodia dei beni concessi, di cui avrà cura di eseguire regolarmente il controllo e la manutenzione, per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

5.4 Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

- la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;
- la conservazione dei beni concessi;
- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

5.5 E' a totale cura e spesa del concessionario assicurarsi l'accessibilità alle aree demaniali suddette.

5.6 Qualora il corso d'acqua, nel tratto interessato dalla concessione, debba essere oggetto di lavori e/o opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione dell'area demaniale, l'Amministrazione concedente si riserva il diritto di modificare la superficie dell'area o di revocare la concessione: in tal caso l'area interessata dovrà essere restituita pulita e priva di qualunque materiale, coltivazione o manufatto;

5.7 Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione delle occupazioni concesse, come individuate nella cartografia di riferimento, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;

5.8 La concessione è attribuita a titolo personale e non è trasferibile. Il Concessionario non può locare, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione.

5.9 Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dall'Agenzia regionale competente. Qualora il Concessionario non ottempera nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Agenzia regionale competente potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo eventuali modifiche, la permanenza dei manufatti, che in tal caso saranno acquisiti gratuitamente al demanio.

5.10 La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.

5.1 La concessione è vincolata al rispetto, da parte del Concessionario, di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica ed edilizia, nonché di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

5.12 Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza

5.13 E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Articolo 6

Decadenza della Concessione

6.1 Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) la subconcessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'autorità concedente, emanata sulla base di direttiva della Giunta regionale n. 1727/2020 che ne preveda i casi ammissibili e nell'ambito della durata della concessione..

Firmato per accettazione il concessionario

(.....)



AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 2023-05-22 14:21:16.0 PG/2023/89274



Durante il periodo di concessione il richiedente dovrà comunque garantire l'accesso in sicurezza alle aree di intervento del personale incaricato della vigilanza in materia di polizia idraulica, ovvero a coloro che su incarico dello scrivente Ufficio eseguiranno lavori di manutenzione e ripristino delle opere idrauliche esistenti, compresi mezzi e imprese da questo incaricate. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario.

Il richiedente si impegna a risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio del presente parere, e così pure di rispondere ad ogni danno alle persone, lasciando sollevata l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità o molestia, anche giudiziale.

Essendo l'area demaniale esondabile, il responsabile della richiesta dovrà informarsi quotidianamente, compresi i fine settimana ed i giorni festivi, delle valutazioni e dei conseguenti messaggi di allertamento emessi, al fine dell'attivazione di eventuali misure di emergenza a tutela di cose, animali e persone. Tutti i documenti e i dati ufficiali del sistema regionale di allertamento sono sempre consultabili al link <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>.

Il presente parere è rilasciato ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza dell'Ufficio scrivente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.

Ing. Gabriele Bertozzi
(documento firmato digitalmente)

AA/AP

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.